

95.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA  
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio) .....	1784	<b>Mozioni, risoluzione, interpellanze e interrogazioni</b> (Annunzio) .....	1786
<b>Disegni di legge</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	1784	<b>Proposta di legge costituzionale</b> (Annunzio) .....	1783
<b>Disegno di legge n. 1650:</b> (Articolo 2 nel testo della Commissione) ...	1777	<b>Proposte di legge:</b>	
(Per gli emendamenti all'articolo 2 (Tabelle A, B e C) del disegno di legge si veda l'Allegato A-bis).		(Annunzio) .....	1783
<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissione) .....	1785	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	1784
<b>Missioni vevevoli nella seduta del 18 novembre 1992</b> .....	1783	(Ritiro) .....	1783
		<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	1786

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE  
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO  
(LEGGE FINANZIARIA 1993) (1650)*

---



ARTICOLO 2  
DEL DISEGNO DI LEGGE (\*)  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, può essere utilizzato per la copertura di nuove o maggiori spese per la parte non destinata al mantenimento del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire 25.434,586 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.054 miliardi per il fondo speciale desti-

nato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1993 e triennale 1993-1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire 3.131 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, nelle misure indicate

(\*) Per le tabelle si veda lo stampato n. 1650-A.

nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1993, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. La spesa, per l'anno 1993, occorrente per la corresponsione della somma forfettaria, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle università, nonché delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, è determinata in lire 700 miliardi. Tale somma è comprensiva delle disponibilità occorrenti per l'ade-

guamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia ed è iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti locali e le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi all'anno 1993 le risorse occorrenti all'erogazione della somma forfettaria di cui al comma 9.

11. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente nell'anno 1993 in relazione a prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissato in lire 300 miliardi.

*(Per gli emendamenti presentati all'articolo 2 - Tabella A, B e C - del disegno di legge nel testo della Commissione si veda l'Allegato A-bis).*

*COMUNICAZIONI*

---





**Missioni valedoli  
nella seduta del 18 novembre 1992.**

Abbruzzese, Agrusti, Astori, Azzolini, Babbini, Raffaele Costa, Corsi, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Facchiano, Ferri, Fiori, Fragassi, Lattanzio, Mastrantuono, Pisicchio, Sacconi, Tremaglia.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Abbruzzese, Agrusti, Astori, Bonino, Bottini, Raffaele Costa, Corsi, de Luca, De Paoli, Fiori, Fragassi, Lattanzio, Mastrantuono, Sacconi, Tremaglia.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 17 novembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SARETTA ed altri: « Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica » (1899);

CAPRILI e BOLOGNESI: « Costituzione di un museo-centro della marinaria e delle arti e professioni navali a Viareggio » (1901);

LEONI ORSENIGO ed altri: « Abolizione del canone di abbonamento alle trasmissioni radiotelevisive e norme in materia di pubblicità radiofonica e televisiva » (1902);

ANIASI ed altri: « Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emana-zione di un testo unico delle leggi concer-nenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado » (1903).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro  
di una proposta di legge.**

Il deputato Saretta ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

SARETTA ed altri: « Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi ci-stica » (481).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Annunzio  
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 13 novembre 1992 è stata pre-sentata alla Presidenza la seguente propo-sta di legge costituzionale dal deputato:

FERRI: « Abrogazione della XIII di-sposizione transitoria della Costituzione » (1900).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla II Commissione (Giustizia):*

ANEDDA ed altri: « Modifica dell'articolo 425 del codice di procedura penale, relativo alla sentenza di non luogo a procedere » (1773) (*Parere della I Commissione*);

*alla III Commissione (Esteri):*

S. 129. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990 » (*approvato dal Senato*) (1889) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

S. 165. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990 » (*approvato dal Senato*) (1890) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

*alla VII Commissione (Cultura):*

BASSOLINO ed altri: « Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo » (1787) (*Parere della I e della IX Commissione*);

ANIASI ed altri: « Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado » (1903) (*Parere della I e della V Commissione*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

MATTIOLI ed altri: « Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori » (1310) (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VIII, della X, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*).

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 17 novembre 1992, copia della sentenza n. 453 del 4 novembre 1992 (doc. VII, n. 149) con la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 83, quinto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'articolo 555, terzo comma, dello stesso codice;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 558, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ancona - Sezione distaccata di Jesi.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 454 del 4 novembre 1992 (doc. VII, n. 150), con la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate dal pretore di Pisa con ordinanza del 31 gennaio 1992 e dal pretore di Parma con tre ordinanze del 5 marzo 1992;

n. 455 del 4 novembre 1992 (doc. VII, n. 151), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli articoli 3, 24, 52, 53, 101, 104 della Costituzione, sollevata dai pretori di Torino, di Napoli, di Bari, di Roma e di Brindisi nonché dal tribunale di Genova.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

*alla II* (doc. VII, n. 149);

*alla XI* (doc. VII, nn. 150 e 151).

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

#### **Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 10 novembre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni, con allegati i conti consuntivi per l'anno 1991, i bilanci di previsione per l'anno 1992 e le tabelle relative alla consistenza degli organici, sull'attività svolta nel 1991 dai seguenti enti:

Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati;

Istituto nazionale di ottica di Arce tri-Firenze;

Istituto papirologico « G. Vitelli » di Firenze;

Istituto nazionale di alta matematica « F. Severi » di Roma;

Stazione zoologica « A. Dohrn » di Napoli;

Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino;

Istituto nazionale di geofisica di Roma.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 13 novembre 1992, ha trasmesso la versione sperimentale del rendiconto generale dello Stato per il 1991 (doc. C-ter, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 13 novembre 1992, ha trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al mese di settembre 1992 ed al periodo gennaio-settembre 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 novembre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, richiamato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, le relazioni sull'attività svolta nel 1991 dall'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e dall'Istituto Italo africano, con allegati i bilanci di

previsione per il 1992, le piante organiche e i bilanci consuntivi per il 1991.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 novembre 1992, ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta nel 1991 dagli enti inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1989.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Annunzio di mozioni, di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 7 luglio 1992, a pagina 332, seconda colonna, riga dalla trentesima alla trentaseiesima, deve leggersi: « CERUTTI ed altri: "Modifiche alla legge 31 marzo 1979, n. 92, in materia di inquadramento previdenziale dell'attività di manutenzione e di impianto del verde pubblico e privato" (1237) » e non: « CERUTTI ed altri: "Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, in materia di inquadramento previdenziale dell'attività di manutenzione e di impianto del verde pubblico e privato" (1237) », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 21 ottobre 1992, a pagina 1415, prima colonna, riga sedicesima, deve leggersi: « NICOTRA e FUMAGALLI CARULLI: » non: « FUMAGALLI CARULLI e NICOTRA: », come stampato.